

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2027

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SIMIANI, GIRELLI, MARINO, TONI RICCIARDI, ROMEO,
ANDREA ROSSI**

Disposizioni per la disciplina dell'accesso all'attività imprenditoriale nel settore dell'edilizia

Presentata l'11 settembre 2024

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI! — È avvertita da più parti, non solo nel mondo imprenditoriale, ma anche in quello del lavoro, la necessità di una legge che regolamenti l'accesso all'attività di impresa nel settore dell'edilizia. Essa consentirebbe di superare una situazione che, in talune occasioni, diviene inaccettabile, dal momento che non viene richiesto, a chi intenda operare in tale ambito, il possesso di alcuni requisiti minimi di carattere tecnico-professionale. Occorre evitare che, come talvolta accade, chiunque, senza preparazione, esperienza e titolo di studio, possa accedere a un settore, quale quello dell'edilizia, che sconta, tra le tante difficoltà, la non eccelsa qualificazione.

Nei Paesi dove esiste un percorso formativo e professionale per diventare titolare di un'impresa edile, come in Ger-

mania e in Francia, i problemi relativi al lavoro nei cantieri sono stati ridotti a numeri fisiologici, mentre in quei Paesi dove questo percorso di accesso alla professione non esiste, come l'Italia, la Spagna, la Grecia, il Portogallo e il Regno Unito, la questione è ancora all'ordine del giorno.

La motivazione principale della presente proposta di legge è, pertanto, quella di intervenire efficacemente al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri, prevedendo una formazione preliminare obbligatoria per chi ambisce a lavorare nel settore edile. Si ricorda che, nella XVI legislatura, con il contributo di importanti associazioni categoriali, si era pervenuti alla definizione di un testo unificato (atto Camera n. 60-496-1394-1926-2306-2313-2398-A), approvato dalla Ca-

mera in prima lettura e trasmesso al Senato della Repubblica (atto Senato n. 2663), nel quale si individuavano i percorsi formativi, si valorizzava il ruolo delle regioni e, soprattutto, si introduceva una norma di immediata attuazione finalizzata a ridurre, da subito, il rischio di infortuni nel comparto.

La presente proposta di legge, che riprende parzialmente il contenuto del citato testo unificato, si compone di diciassette articoli.

L'articolo 1 fissa i principi per l'accesso all'attività di costruttore edile al fine della tutela della concorrenza nel settore nonché dei consumatori e dei lavoratori.

L'articolo 2 definisce le attività edili (costruzione, ristrutturazione, restauro, eccetera) e le forme in cui queste sono esercitate (impresa individuale, societaria o cooperativa). Si precisa inoltre l'esclusione di alcune attività dall'ambito di applicazione della legge.

L'articolo 3 istituisce presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la sezione speciale dell'edilizia, alla quale sono tenute a iscriversi tutte le imprese del settore.

L'articolo 4 prevede che le imprese, all'atto di iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3, devono designare un responsabile tecnico.

L'articolo 5 stabilisce i requisiti di onorabilità e di assenza di procedimenti penali indispensabili per l'esercizio dell'attività di costruttore edile.

L'articolo 6 stabilisce invece i requisiti morali del responsabile tecnico.

L'articolo 7 prevede che il responsabile tecnico debba avere uno dei seguenti requisiti professionali: iscrizione agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti ovvero al collegio dei periti industriali o dei geometri ed esercizio della professione da almeno due anni; laurea in ingegneria o in architettura ovvero diploma di istruzione tecnica o professionale, certificato di specializzazione tecnica superiore con indirizzo relativo al settore edilizia e frequenza di un corso di apprendimento; esperienza lavorativa con la

qualifica di operaio qualificato del settore e frequenza di un corso di apprendimento; frequenza e superamento dell'esame finale di un corso di formazione professionale.

L'articolo 8 rinvia a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* la definizione dei programmi di studio e delle condizioni per il rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico.

L'articolo 9 stabilisce che all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia le imprese devono documentare la disponibilità di attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di sicurezza in vigore e adeguati all'attività da esercitare, acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria.

L'articolo 10 attribuisce alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura compiti di verifica dei requisiti delle imprese edili che chiedono l'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia, di controllo annuale dei requisiti medesimi e di coordinamento dell'attività della predetta sezione speciale.

L'articolo 11 prevede che le regioni possono individuare sistemi premianti per le imprese che realizzano progetti formativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di promozione della propria responsabilità sociale.

L'articolo 12 dispone la sospensione dall'attività di costruttore edile per i soggetti a cui venga a mancare anche uno dei requisiti previsti, quali la designazione del responsabile tecnico, l'assenza di procedimenti giudiziari, la moralità, i titoli professionali e i requisiti di capacità organizzativa.

L'articolo 13 pone le norme transitorie applicabili alle imprese già operanti nel settore dell'edilizia e a quelle che avviano l'attività successivamente all'entrata in vigore della legge.

L'articolo 14 reca le sanzioni, segnatamente per la mancata iscrizione al registro delle imprese o per la mancanza di requisiti, tra le quali sono previste la sospensione dei lavori, la sospensione dal-

l'albo, la confisca delle attrezzature, eccetera.

L'articolo 15 regola le responsabilità del direttore dei lavori, che risponde ad esempio dell'attribuzione dei lavori a soggetti non abilitati. Nel caso in cui manchi il direttore dei lavori, le sanzioni si applicano nei confronti del committente; in

caso di subappalto, esse si applicano anche nei confronti dell'appaltatore.

L'articolo 16 prevede che l'applicazione della legge è soggetta a un monitoraggio.

L'articolo 17, infine, dispone che le amministrazioni competenti applicano la legge nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i principi fondamentali di disciplina per l'accesso all'attività di costruttore edile.

2. L'esercizio delle attività in edilizia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare la tutela della concorrenza secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori del settore dell'edilizia al mercato nonché a garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori assicurando l'unità giuridica dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle persone fisiche e giuridiche, residenti o stabilite in altri Paesi dell'Unione europea nonché in Paesi terzi, che intendono esercitare l'attività di costruttore edile nel settore privato nel territorio dello Stato italiano.

4. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione e sono previste forme di concertazione e d'intesa con le autonomie regionali ai fini dell'attuazione della presente legge.

Art. 2.

(Definizione delle attività e dei requisiti)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano allo svolgimento delle seguenti attività:

a) interventi di costruzione, di ristrutturazione, di restauro, di risanamento con-

servativo e di manutenzione straordinaria di edifici e di loro pertinenze e di altri organismi e manufatti edilizi, nonché di opere d'ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale, ivi compresi le opere di preparazione del cantiere edile e le relative opere di scavo nonché gli interventi di installazione di opere prefabbricate;

b) lavori di completamento di edifici e di loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi, interventi di manutenzione ordinaria nonché lavori di finitura compresi nelle categorie di opere specializzate OS 2-A, OS 6, limitatamente ai rivestimenti e alla pavimentazione, OS 7, OS 8 e OS 25 individuate dalla Tabella A dell'allegato II.12 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate in forma di impresa individuale, societaria o cooperativa, ai sensi della legislazione vigente, e sono eseguite tramite le tipologie contrattuali disciplinate dalle norme vigenti, ivi compresi i contratti di appalto e di subappalto. L'impresa può avere come scopo l'esercizio delle attività di cui alla lettera *a)* del comma 1, ivi comprese le opere di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1, ovvero lo svolgimento delle sole opere di completamento e di finitura di cui alla medesima lettera *b)*.

3. Restano escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le imprese che esercitano prevalentemente attività di installazione di impianti disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, attività di promozione di progetti immobiliari, attività di produzione di elementi prefabbricati destinati all'utilizzo nei processi di fabbricazione edilizia nonché le altre imprese che non svolgono attività edile. Nel caso in cui tali imprese effettuino interventi di costruzione, di messa in opera o di modifica di elementi strutturali degli edifici o delle altre costruzioni che ricadano nell'ambito di applicazione della presente legge, si devono comunque attenere alle sue disposizioni e hanno diritto all'i-

scrizione nella sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3.

4. L'accesso all'attività di costruttore edile è subordinato al possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della presente legge, che sono integrativi di quelli già richiesti ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché di quelli previsti dalle normative regionali vigenti in materia di artigianato.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Art. 3.

(Istituzione della sezione speciale dell'edilizia)

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita la sezione speciale dell'edilizia, articolata in due sottosezioni, di cui una corrispondente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e l'altra all'esercizio delle sole attività di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera *b)*, alla quale sono tenute a iscriversi tutte le persone fisiche o giuridiche che esercitano una delle attività previste dal citato articolo 2.

Art. 4.

(Responsabile tecnico e responsabile per la prevenzione e la protezione)

1. Ai fini della presente legge l'esercizio dell'attività di costruttore edile è subordinato alla designazione, all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3, del responsabile tecnico.

2. Le qualifiche di responsabile tecnico di cui al comma 1 del presente articolo e di responsabile per la prevenzione e la protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere assunte anche da un unico soggetto a ciò designato. Per i soggetti che

hanno già i requisiti per la nomina a responsabile dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi dei citati articoli 31 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008 sono riconosciuti crediti formativi ai fini del percorso formativo necessario per diventare responsabile tecnico ai sensi della presente legge.

3. La qualifica di responsabile tecnico è attribuita alternativamente a uno dei seguenti soggetti: titolare, socio partecipante al lavoro, consigliere di amministrazione, familiare coadiuvante, dipendente, associato in partecipazione, prestatore d'opera professionale o addetto operante nell'impresa secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge ovvero prestatore d'opera professionale.

4. Il soggetto designato come responsabile tecnico non può svolgere tale funzione per conto di altre imprese, salvo che operi per conto di imprese appartenenti al medesimo gruppo o aggregazione ovvero per conto di imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete.

Art. 5.

(Requisiti di onorabilità)

1. L'esercizio dell'attività di costruttore edile è subordinato al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

a) l'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

b) l'insussistenza di sentenze definitive di condanna, di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o un'altra causa di estinzione della pena, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro secondo del codice penale nonché per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta

fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina;

c) l'insussistenza di sentenze penali definitive di condanna a pena detentiva superiore a due anni per delitti commessi nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2.

2. I requisiti stabiliti dal comma 1 devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante *pro-tempore* e dagli amministratori, nel caso di società, e dal responsabile tecnico di cui all'articolo 4.

Art. 6.

(Requisiti morali del responsabile tecnico)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, il responsabile tecnico di cui all'articolo 4 non può esercitare l'attività di cui alla presente legge qualora abbia riportato una condanna accertata con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o l'applicazione di una delle altre cause di estinzione della pena:

a) per i reati concernenti la violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro che hanno comportato una condanna definitiva a una pena detentiva superiore a due anni;

b) per i reati di cui agli articoli 256 e 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché all'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale;

c) per i reati previsti dagli articoli 175 e 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

d) per i reati previsti dall'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 7.

(Requisiti di idoneità professionale)

1. Il responsabile tecnico di cui all'articolo 4 deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

a) iscrizione agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti ovvero al collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati con specializzazione edilizia o al collegio dei geometri ed esercizio della professione da almeno due anni;

b) laurea in ingegneria o in architettura ovvero laurea con indirizzo economico, gestionale o giuridico presso un'università statale o legalmente riconosciuta, diploma di istruzione tecnica o professionale, certificato di specializzazione tecnica superiore con indirizzo relativo al settore dell'edilizia e frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di ottanta ore, ridotta a quaranta ore per le attività di completamento, manutenzione e finitura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

c) esperienza lavorativa svolta presso imprese operanti nel settore dell'edilizia con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore per un periodo di almeno quarantotto mesi negli ultimi sette anni e frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di centocinquanta ore; ai fini dello svolgimento delle attività di completamento, manutenzione e finitura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il periodo di esperienza lavorativa è ridotto ad almeno ventiquattro mesi negli ultimi quattro anni e la durata del corso è ridotta a ottanta ore;

d) frequenza e superamento dell'esame finale di un corso di formazione professionale rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, della durata di duecentocinquanta ore, ridotta a centoventicinque ore per le attività di completamento, manutenzione e finitura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. Limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), i periodi di esperienza lavorativa di cui alla lettera *c*) del comma 1 del presente articolo, oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato, possono consistere nello svolgimento di attività di collaborazione tecnica continuativa, mediante l'affiancamento al responsabile tecnico da parte del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un addetto dell'impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge o di un associato in partecipazione, equivalente come mansioni o monte ore all'attività prevista per l'operaio qualificato dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. I titoli di studio nonché i certificati e gli attestati di esperienza lavorativa di cui al comma 1, conseguiti in Stati non appartenenti all'Unione europea, sono considerati equivalenti a quelli conseguiti in Italia solo nel caso in cui esistono accordi di reciprocità.

4. Al termine del corso di apprendimento di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), deve essere sostenuto, con esito positivo, l'esame per l'abilitazione professionale alla qualifica di responsabile tecnico.

Art. 8.

(Programmi di studio)

1. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i programmi dei corsi di apprendimento e i relativi livelli di approfondimento nonché le modalità per la formazione delle commissioni di esame e per l'accreditamento

degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico di cui all'articolo 4.

2. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, provvedono alla regolamentazione dei corsi di apprendimento e dello svolgimento delle prove di esame nonché all'accreditamento degli enti autorizzati al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico di cui all'articolo 4, attribuendo priorità agli enti bilaterali del settore edile individuati tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché agli enti di formazione legalmente riconosciuti.

3. I corsi di apprendimento, differenziati nella durata e nel livello di approfondimento, riguardano le seguenti materie:

- a) urbanistica, edilizia e bioedilizia;
- b) normativa tributaria;
- c) normativa contrattuale di settore per i lavoratori e legislazione previdenziale e assistenziale;
- d) salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro;
- e) normativa ambientale;
- f) risparmio ed efficienza energetica;
- g) normativa tecnica;
- h) uso dei macchinari, delle attrezzature e degli impianti;
- i) tutela dei consumatori;
- l) contrattualistica privata;
- m) organizzazione e gestione d'impresa.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, gli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame sono posti a carico dei soggetti richiedenti.

5. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali entro il termine previsto dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy* o del Ministro dell'istruzione e del merito, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in conformità alle relative disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 9.

(Requisiti di capacità organizzativa)

1. All'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 deve essere documentata la disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, adeguati in relazione all'attività da esercitare e acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria che devono avere un valore minimo, rispettivamente, di 15.000 euro per le attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), e di 7.500 euro per le attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b).

Art. 10.

(Compiti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuiti i seguenti compiti:

a) verifica dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3;

b) controllo periodico, mediante verifiche annuali anche a campione, sulla sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a);

c) coordinamento e funzionamento del sistema della sezione speciale dell'edilizia;

d) comunicazione, alle casse edili di riferimento competenti, dell'avvenuta iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia.

2. Agli oneri sostenuti a seguito dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 si provvede mediante i fondi introitati con un diritto annuale corrisposto alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura tramite versamento su un conto corrente appositamente istituito.

3. Il diritto annuale è determinato per ciascun esercizio finanziario in modo da garantire la copertura integrale dei nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

Art. 11.

(Sistemi premianti)

1. Le regioni, sentite le organizzazioni delle imprese del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, possono prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che applicano le misure previste all'articolo 11, commi 3-*bis* e 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 12.

(Sospensione dell'attività e decadenza dell'iscrizione)

1. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 13, l'esercizio dell'attività di costruttore edile è sospeso qualora venga meno anche uno solo dei requisiti richiesti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9. In caso di morte ovvero di inabilità temporanea o permanente del responsabile tecnico e in assenza di figure alternative come definite dall'articolo 4, comma 3, è consentito ricorrere alla nomina, per un periodo non superiore a novanta giorni, di un nuovo responsabile tecnico, che può essere designato anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 4.

2. L'attività di costruttore edile può essere ripresa solo se, entro i novanta giorni successivi al venire meno di uno dei requisiti di cui al comma 1, sono comunicati alla

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura gli elementi per la verifica della sussistenza delle condizioni di cui al citato comma 1. In caso di mancata comunicazione l'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia decade.

Art. 13.

(Norme transitorie)

1. Le imprese operanti nel settore dell'edilizia alla data di entrata in vigore della presente legge, regolarmente iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono autorizzate a continuare a svolgere la propria attività per un periodo di dodici mesi a condizione che comunichino alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8 della presente legge, il nominativo del responsabile tecnico da individuare, anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, tra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, preposti allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3.

2. I soggetti in possesso dell'attestazione di qualificazione previsto dall'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che effettuano la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo indicando quale responsabile tecnico il nominativo del direttore tecnico di cui all'articolo 25 dell'allegato II.12 annesso al medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 sono iscritti automaticamente alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3. Ai medesimi soggetti non si applicano gli articoli 5, 6 e 7 della presente legge.

3. Le imprese che avviano l'attività nel settore dell'edilizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regio-

nali adottate per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame e di abilitazione di cui agli articoli 7 e 8 si iscrivono alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 comunicando il nominativo del responsabile tecnico da individuare, anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, tra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, preposti allo svolgimento di attività lavorativa qualificata.

4. In sede di prima attuazione della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali richiamate dal comma 3 del presente articolo, gli addetti operanti nelle imprese del settore dell'edilizia rientranti fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, possono far valere i periodi di attività lavorativa qualificata nonché i diplomi o gli attestati conseguiti al fine del riconoscimento dell'abilitazione professionale di responsabile tecnico di cui all'articolo 7.

Art. 14.

(Sanzioni)

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, il mancato possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di costruttore edile comporta l'applicazione, da parte del comune nel cui territorio ricade l'immobile oggetto dell'attività, delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, in conformità alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 del presente articolo senza il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore dei lavori realizzati e comunque sulla base dei criteri previsti dagli articoli 10 e 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 da parte di un soggetto non in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizi-

zione al registro o all'albo di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'immediata sospensione dei lavori in corso di esecuzione, che possono riprendere solo previa comunicazione all'organo di vigilanza del nominativo del soggetto abilitato ai sensi della presente legge.

4. Le violazioni di cui al comma 3, se reiterate per più di tre volte da parte delle imprese iscritte, comportano la sospensione temporanea, per un periodo di sei mesi, dell'iscrizione delle medesime imprese nel registro o nell'albo di cui al comma 1.

5. L'esecuzione di lavori da parte di un soggetto non iscritto nella sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 comporta la confisca delle attrezzature impiegate.

6. L'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo è comunicata alla cassa edile di riferimento territorialmente competente.

7. Il 50 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo è utilizzato dai comuni prioritariamente per l'organizzazione dei controlli sull'attività edilizia e la restante parte è devoluta alle regioni per essere destinata all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di apprendimento di cui all'articolo 8.

Art. 15.

(Responsabilità del direttore dei lavori e del committente)

1. Il direttore dei lavori, qualora nominato, è il soggetto responsabile del controllo della sussistenza dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3. In caso di affidamento delle attività di cui all'articolo 2 a soggetti non abilitati ai sensi della presente legge, il direttore dei lavori è punito, salvo che dimostri di aver agito in buona fede, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla metà del valore dei lavori realizzati e, comunque, sulla base dei criteri previsti dagli articoli 10 e 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e ne è data comunicazione all'ordine professionale competente. La reitera-

zione per più di due volte della violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo compreso tra sei e trentasei mesi.

2. In caso di lavori eseguiti in mancanza del direttore dei lavori, le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate al committente, salvo che dimostri di aver agito in buona fede nell'affidamento dei lavori.

3. In caso di lavori eseguiti in regime di subappalto, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dell'appaltatore, salvo che dimostri di aver agito in buona fede nell'affidamento dei lavori.

Art. 16.

(Monitoraggio)

1. Al fine di assicurare una costante attività di monitoraggio sull'applicazione della presente legge, l'accertamento delle violazioni alla medesima legge è tempestivamente comunicato dai comuni alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

Art. 17.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 10 e 14, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0105650